



# IMU ANNO 2024

## IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - Scadenza versamento in acconto (17 giugno 2024)

Il **17 giugno 2024** scade il termine per il versamento dell'acconto dell'**Imposta Municipale Propria (IMU)** relativa all'anno **2024**. L'acconto, per tutte le fattispecie non escluse o esenti, è pari all'imposta dovuta per il primo semestre dell'anno **2024** calcolata applicando le aliquote e le detrazioni approvate dal Comune per l'anno 2023 con deliberazione consiliare n. 9 in data 30/05/2023. Il mancato, parziale o tardivo versamento sarà sanzionato ai sensi di legge. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere, entro il **17 giugno 2024**, al versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno in corso calcolata applicando le aliquote e le detrazioni approvate dal Comune per l'anno **2024** con deliberazione consiliare n. 8 in data 15/03/2024 e di seguito riportate:

Aliquota/detrazione	Misura
Aliquota ordinaria	1,06%
Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133	0,10%
Aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato)	1,06%
Aliquota per gli altri fabbricati	1,06%
Aliquota per le aree fabbricabili	1,06%
Aliquota per i terreni agricoli	Esenti
Aliquota per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze	0,60%
Detrazione per le abitazioni principali e per le relative pertinenze	€ 200,00

Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio 2024, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Per semplificare gli adempimenti dei contribuenti e per ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso, il Comune ha approvato, con deliberazione giunta n. 32 in data 04/03/2024, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio comunale per l'anno **2024**. La stessa deliberazione giunta, inoltre, riporta in allegato l'elenco aggiornato delle particelle catastali ricadenti in area fabbricabile del vigente Piano Urbanistico Comunale (PUC).

Le abitazioni principali con relative pertinenze (un solo immobile per ogni categoria C/2, C/6, C/7) e quelle assimilate, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, sono esenti dall'Imposta Municipale Propria (IMU).

Per l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale è prevista la riduzione del 50% della base imponibile, qualora sussistano le altre condizioni richieste dall'art. 1, comma 747, lettera c), della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche e integrazioni. La predetta agevolazione si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'Imposta Municipale Propria (IMU) è applicata nella misura della metà.

A decorrere dal 1° gennaio 2022 sono esenti dall'Imposta Municipale Propria (IMU) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Resta comunque obbligatoria la presentazione della dichiarazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU).

I versamenti dell'Imposta Municipale Propria (IMU) dovranno essere eseguiti utilizzando il **Modello F24**, indicando il codice catastale del Comune di Vallo della Lucania (SA) (**L628**) e i seguenti codici tributo:

Descrizione	Codice Tributo	
	Comune	Stato
IMU – Imposta Municipale Propria su abitazione principale e relative pertinenze	3912	-----
IMU – Imposta Municipale Propria per fabbricati rurali ad uso strumentale	3913	-----
IMU – Imposta Municipale Propria per le aree fabbricabili	3916	-----
IMU – Imposta Municipale Propria per gli altri fabbricati	3918	-----
IMU – Imposta Municipale Propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	3930	3925

Per gli altri aspetti di dettaglio riguardanti l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) si rinvia all'apposito Regolamento approvato dal Comune con deliberazione consiliare n. 16 in data 07/08/2020.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare gli uffici comunali del Settore Tributi (Telefono 0974/714236 – 0974/714264) ovvero di consultare il sito web istituzionale [www.comune.vallodellalucania.sa.it](http://www.comune.vallodellalucania.sa.it).

